

- Tale principio trova ulteriore fondamento nel diritto dell'Unione europea con riferimento alla responsabilità extracontrattuale delle istituzioni, **disciplinata dall'art. 340 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea**, ai sensi del quale l'Unione è tenuta a risarcire, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dalle proprie istituzioni o dai propri funzionari nell'esercizio delle loro funzioni.
 - La Corte di Giustizia ha chiarito che tale responsabilità sussiste quando ricorrono tre presupposti:
 1. **la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica diretta a conferire diritti ai singoli,**
 2. **l'esistenza di un danno effettivo e il nesso causale tra la violazione e**
 3. **il danno lamentato.**
- Tali principi sono stati affermati, tra l'altro, nella sentenza della Corte di giustizia **Bergaderm e Goupil c. Commissione (C-352/98 P)**, nella quale è stato stabilito che *“le istituzioni dell'Unione possono essere chiamate a rispondere dei danni provocati da atti illegittimi adottati nell'esercizio delle loro competenze”*.
- Analogo orientamento è stato ribadito dalla Corte nelle cause riunite **FIAMM e Fedon c. Consiglio e Commissione (C-120/06 P e C-121/06 P)**, nelle quali è stato riconosciuto che *“gli operatori economici lesi da atti delle istituzioni europee possono agire dinanzi al giudice dell'Unione per ottenere il risarcimento dei danni subiti qualora tali atti risultino contrari al diritto dell'Unione”*.
 - A ciò si aggiunge il principio generale di tutela del legittimo affidamento, riconosciuto dalla Corte di Giustizia quale principio fondamentale dell'ordinamento europeo, **in forza del quale gli operatori economici devono poter confidare nella stabilità e nella legalità dell'azione delle istituzioni dell'Unione quando questa incide direttamente sulle condizioni di esercizio delle loro attività**.
 - In tal senso la Corte si è espressa nella nota sentenza **Mulder c. Minister van Landbouw en Visserij (causa 120/86)**, nella quale *“è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di operatori agricoli che avevano fatto affidamento su una determinata politica agricola dell'Unione successivamente modificata in modo incompatibile con tale affidamento”*.
 - Alla luce di tali principi, **l'eventuale decisione delle istituzioni europee di procedere comunque alla firma o all'applicazione provvisoria dell'accordo nelle more del giudizio di compatibilità richiesto dal Parlamento europeo potrebbe determinare una situazione di grave incertezza giuridica e configurare una potenziale responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell'Unione per i danni che dovessero derivarne agli**